

Prescrizioni fitosanitarie ai sensi della L.R. 20/1/2004, n. 3, relative all'obbligo di comunicazione dell'ubicazione di nuovi vivai.

Prot. N. OMP/06/6817

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti :

- la direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il DM 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)";
- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica";
- il D. M. 9 agosto 2000, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28/06/1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151";
- la propria determinazione n. 2007 del 13/03/2001, recante "Prescrizioni fitosanitarie ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3";
- il R.R. 17 febbraio 2005, n. 2, recante "Istituzione, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31), della certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del R. R. 28 giugno 1984, n. 36)";

Considerata :

- la necessità di conoscere l'esatta ubicazione dei vivai di piante da frutto (compresa l'actinidia) e di piante forestali e ornamentali da pieno campo contemplate nella normativa fitosanitaria e di qualità al fine di poter espletare puntualmente i controlli fitosanitari e di qualità obbligatori ;
- la necessità di vietare l'utilizzo di portinnesti, gemme o marze per la costituzione di astoni di piante da frutto non provenienti da campi di piante madri ufficialmente dichiarati, al fine di ridurre il rischio fitosanitario;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del 17/12/2001;
- n. 19139 del 28 dicembre 2005, avente ad oggetto "L.R. n. 43/2001. Conferimento di incarichi di responsabilità di struttura e sostituzione provvisoria all'interno della Direzione Generale Agricoltura", avente decorrenza dal 01/01/2006 e fino al 30/06/2006;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

DETERMINA

1. che le aziende vivaistiche, iscritte al Registro regionale dei produttori che producono piante da frutto (compresa l'actinidia), piante forestali e ornamentali da pieno campo, hanno l'obbligo di:
 - a) comunicare al Servizio Fitosanitario regionale, utilizzando i moduli appositamente predisposti, entro il 30 aprile di ogni anno (per la fragola la scadenza è posticipata al 15 giugno) e comunque non oltre 30 giorni dalla messa a dimora delle piante, l'ubicazione di nuovi impianti vivaistici;
 - b) allegare, alle citate comunicazioni, copia della Carta tecnica regionale (CTR) nonché l'estratto della mappa catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti di terreno nei quali sono stati costituiti i vivai;
 - c) per piante da frutto di pomoidee, prunoidee e fragola, allegare inoltre la mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante per fila, distinto per specie, varietà e tipologia (piante, astoni e portinnesti);
 - d) utilizzare, per la costituzione di astoni di piante da frutto di pomoidee e prunoidee, portinnesti, gemme o marze provenienti da campi di piante madri ufficialmente dichiarati, salvo specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale;
2. che le comunicazioni effettuate al Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi del citato R.R. n. 2/2005 assolvono agli obblighi previsti dalla presente determinazione;
3. che la propria determinazione n. 2007 del 13/03/2001 è revocata e sostituita dalla presente;
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. e), della L.R. 9 settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000/00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.